

**Ordinanza
sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e
l'esercizio della professione nelle professioni mediche
universitarie
(Ordinanza sulle professioni mediche,OPMed)¹**

del 27 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 18 capoverso 3, 25 capoverso 2, 33 capoverso 3, 35 capoverso 1, 36 capoverso 3, 39, 47 capoverso 1, 48 capoverso 2, 50 capoverso 2 e 60 della legge del 23 giugno 2006² sulle professioni mediche (LPMed);
visto l'articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento

Art. 1 Rilascio dei diplomi federali

¹ I diplomi federali per le professioni mediche sono rilasciati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

² Essi sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e dal presidente della commissione d'esame competente.

³ Il diploma è rilasciato sotto forma di documento e di tessera plastificata.

⁴ Non è rilasciato alcun nuovo diploma in caso di perdita dello stesso o di modifiche dello stato civile. Può essere richiesto un duplicato o un facsimile al segretariato della Commissione delle professioni mediche, sezione «Formazione». Il duplicato e il facsimile recano la firma del direttore dell'UFSP.

Art. 2 Titoli federali di perfezionamento

¹ Sono rilasciati i seguenti titoli federali di perfezionamento:

- a. medico generico ai sensi dell'allegato 1;
- b. medico specialista in uno dei settori di cui all'allegato 1;
- c. dentista specialista ai sensi dell'allegato 2;

RU **2007** 4055

¹ Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5419).

² RS **811.11**

³ RS **172.010**

d. chiropratico specialista ai sensi dell'allegato 3;

e.⁴ farmacista specialista secondo l'allegato 3a.

² Per quanto attiene al riconoscimento della Confederazione, i titoli federali di perfezionamento sono firmati dal direttore dell'UFSP.

Art. 3 Rilascio

I diplomi federali e i titoli federali di perfezionamento sono rilasciati in base alla situazione secondo il diritto civile alla data del loro conseguimento.

Art. 4 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS

¹ Sono riconosciuti i diplomi e i titoli di perfezionamento esteri rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS come stabilito:

- a. per i medici, dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 nella versione secondo l'allegato 4;
- b. per i dentisti, dalla direttiva 78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 nella versione secondo l'allegato 4;
- c. per i farmacisti, dalla direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 nella versione secondo l'allegato 4;
- d. per i veterinari, dalla direttiva 78/1026/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978 nella versione secondo l'allegato 4;
- e. per i chiropratici, dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 nella versione secondo l'allegato 4.

² I diplomi e i titoli di perfezionamento sono riconosciuti rispettivamente dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione», e dalla MEBEKO, sezione «Perfezionamento».

³ Per il riconoscimento di diplomi e di titoli di perfezionamento esteri, la MEBEKO può richiedere presso il servizio estero competente un attestato che comprovi l'autenticità dei diplomi o dei titoli di perfezionamento rilasciati.

⁴ Se il diploma o il titolo di perfezionamento è stato rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, la MEBEKO può richiedere inoltre presso il servizio estero competente un attestato che comprovi che si tratta di un diploma o di un titolo di perfezionamento previsto dalla relativa direttiva CE secondo l'allegato 4.

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5419).

Art. 5⁵ Banca dati della MEBEKO

¹ La MEBEKO registra in una banca dati i dati rilevanti relativi ai diplomi federali e ai diplomi riconosciuti, ai titoli di perfezionamento federali e riconosciuti e agli attestati di equivalenza.

² Il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma federale, di un diploma estero riconosciuto o di un diploma equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed:

- a. il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti;
- b. la data di nascita e il sesso;
- c. la lingua di corrispondenza;
- d. il luogo o i luoghi di attinenza e la cittadinanza o le cittadinanze;
- e. il numero di assicurato AVS;
- f. un numero di identificazione univoco per le persone appartenenti alle professioni mediche (GLN⁶);
- g. l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo elettronico;
- h. i diplomi federali con data d'emissione e luogo di rilascio del diploma;
- i. i diplomi esteri riconosciuti secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data di riconoscimento dello stesso da parte della MEBEKO;
- j. per i diplomi di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, gli attestati di equivalenza con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

³ Il segretariato della sezione «Perfezionamento» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un titolo di perfezionamento federale, di un titolo di perfezionamento riconosciuto oppure di un titolo di perfezionamento equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed:

- a. i titoli di perfezionamento riconosciuti secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO;
- b. per i titoli di perfezionamento di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, l'attestato di equivalenza con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

⁴ I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI per la gestione del registro delle professioni mediche universitarie conformemente agli articoli 51–54 LPMed.

⁵ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 nov. 2008 sugli esami LPMed, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6007).

⁶ GLN è l'acronimo di *Global Location Number*.

⁵ I dati necessari all'attribuzione del numero GLN di cui al capoverso 2 sono messi a disposizione dell'organizzazione competente da parte del segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO.⁷

Art. 6 Attestato di conformità alle direttive

Su domanda del titolare di un diploma federale o di un titolo federale di perfezionamento, la MEBEKO rilascia un attestato in cui si conferma che il documento in questione è conforme alle direttive CE.

Art. 7 Esame periodico dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica

¹ Il DFI esamina se gli standard internazionali in materia di qualità sui quali si basa l'accreditamento dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica rispondono ai requisiti di qualità stabiliti dalla LPMed. A tale scopo, paragona gli standard internazionali in materia di qualità con gli standard definiti conformemente alla LPMed dall'organo di accreditamento e di garanzia della qualità giusta l'articolo 7 capoverso 2 lettera a della legge dell'8 ottobre 1999⁸ sull'aiuto alle università.

² L'esame ha luogo almeno ogni sette anni.

Sezione 2: Formazione

Art. 8 Consiglio svizzero di accreditamento

¹ Il Consiglio svizzero di accreditamento è l'istanza indipendente dall'ente responsabile dell'istituto di formazione competente per l'accreditamento dei cicli di studio delle professioni mediche universitarie ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 LPMed.

² Il Consiglio svizzero di accreditamento si compone di cinque membri. La sua composizione deve garantire un'equa rappresentanza di specialisti provenienti dalle cerchie dell'insegnamento e della scienza nel campo delle professioni mediche universitarie.

³ Esso emana un regolamento interno che è sottoposto per approvazione al DFI. Il regolamento disciplina in particolare la composizione, l'organizzazione e la procedura decisionale del Consiglio svizzero di accreditamento.

⁴ Le spese di esercizio del Consiglio svizzero di accreditamento sono finanziate dalla Confederazione sino all'entrata in vigore della legge concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie.

⁵ Il DFI emana disposizioni d'esecuzione riguardanti i principi e la procedura di accreditamento dei cicli di studio, nonché gli standard qualitativi che concretizzano i criteri d'accreditamento specifici di ciascuna professione medica universitaria.

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

⁸ RS 414.20

Art. 9 Istituzione di accreditamento dei cicli di studio internazionalmente riconosciuta

Un'agenzia di accreditamento è ritenuta istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 LPMed se soddisfa in particolare i seguenti criteri:

- a. è stata autorizzata dalla competente autorità dello Stato che ne ospita la sede;
- b. dispone delle competenze scientifiche necessarie a valutare richieste di accreditamento conformemente alle esigenze poste dal diritto federale;
- c. dispone delle competenze linguistiche necessarie a valutare richieste;
- d. dispone di conoscenze della professione medica svizzera interessata e del sistema svizzero delle scuole universitarie;
- e. soddisfa gli standard usuali riconosciuti sul piano nazionale e internazionale in materia di controllo della qualità delle agenzie di accreditamento, a condizione che essi non contraddicano le disposizioni della LPMed.

Sezione 3: Perfezionamento

Art. 10⁹ Durata

La durata della formazione per ogni singolo titolo di perfezionamento è disciplinata negli allegati 1–3a.

Art. 11 Accreditamento dei cicli di perfezionamento

¹ L'organo di accreditamento ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2 LPMed è l'organo di accreditamento e di garanzia della qualità secondo l'articolo 7 della legge dell'8 ottobre 1999¹⁰ sull'aiuto alle università.

² La domanda di accreditamento deve essere presentata entro due anni dalla scadenza del periodo di validità dell'accREDITAMENTO.

³ L'autovalutazione deve avere inizio quattro mesi prima della presentazione della domanda di accreditamento. Entro due settimane dall'inizio dell'autovalutazione deve essere comunicato all'istanza di accreditamento in quale lingua (tedesco, francese o inglese) è redatto il rapporto di autovalutazione.

⁴ L'organo di accreditamento avvia la valutazione esterna non appena riceve la domanda di accreditamento.

⁵ Le decisioni di accreditamento, i rapporti peritali e i rapporti dell'organo di accreditamento sono pubblicati in rete dall'istanza di accreditamento.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

¹⁰ RS 414.20

⁶ Per concretizzare il criterio di accreditamento di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LPMed, il DFI definisce gli standard di qualità in un'ordinanza.

Sezione 4: Designazione ed esercizio della professione

Art. 12 Designazione della professione

¹ Per le professioni di medico, dentista, farmacista, chiropratico o veterinario, il titolo professionale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri riconosciuti conformemente alle pertinenti direttive della CE, nella versione secondo l'allegato 4. I diplomi esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.

² I titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate nei seguenti allegati:

- a. allegato 1 per la professione di medico;
- b. allegato 2 per la professione di dentista;
- c. allegato 3 per la professione di chiropratico;
- d. allegato 3a per la professione di farmacista.¹¹

^{2bis} Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere utilizzati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.¹²

³ I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri che non sono stati riconosciuti secondo le direttive 93/16/CEE e 78/686/CEE, 85/433/CEE e 78/1026/CEE non possono essere utilizzati per designare la professione.

⁴ Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed possono usare il loro diploma e il loro titolo di perfezionamento nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine e una traduzione in una lingua nazionale svizzera.

⁵ I Cantoni adottano i provvedimenti necessari.

Art. 13 Fornitori di servizi

¹ I fornitori di servizi secondo l'articolo 35 capoverso 1 LPMed devono esibire i documenti seguenti:

- a. un diploma riconosciuto secondo l'articolo 15 LPMed; e
- b. un attestato della competente autorità dello Stato di domicilio da cui risulta che essi svolgono legalmente l'attività in questione in tale Stato.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

² I medici e i chiropratici che intendono esercitare la professione secondo il capoverso 1 devono inoltre esibire un titolo di perfezionamento riconosciuto secondo l'articolo 21 LPMed.

Art. 14 Esercizio della professione dei titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS

¹ Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare liberamente la professione se:

- a. insegnano in un ospedale nell'ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano liberamente la professione in tale ospedale; o
- b. esercitano la professione in uno studio medico situato in una regione in cui è provata l'insufficienza della copertura sanitaria e padroneggiano una lingua nazionale.

² Per provare l'equivalenza professionale e istituzionale, le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed presentano alla competente autorità cantonale di vigilanza un attestato di equivalenza della MEBEKO per il loro diploma o titolo di perfezionamento.

³ L'autorizzazione si estende unicamente all'attività concreta esercitata in un determinato ospedale o studio medico.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 15

¹ Gli emolumenti sono disciplinati nell'allegato 5.

² Laddove è fissato un quadro tariffario, l'emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.

³ In casi motivati, l'autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.

⁴ Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹³ sugli emolumenti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 17 ottobre 2001¹⁴ sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche è abrogata.

Art. 17 Modifica del diritto vigente

...¹⁵

Art. 18 Disposizioni transitorie

1 – 8 ...¹⁶

⁹ Per l'ammissione al perfezionamento conformemente all'articolo 19 capoverso 1 LPMed, il superamento del primo esame intercantonale in chiropratica equivale al conseguimento di un diploma federale corrispondente.

Art. 18a¹⁷ Disposizioni transitorie della modifica del 17 novembre 2010

¹ Le persone che hanno iniziato il ciclo di perfezionamento in medicina generale o medicina interna prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 possono completare il perfezionamento conformemente ai cicli di perfezionamento precedenti entro il 31 dicembre 2015 o passare al nuovo ciclo di perfezionamento in medicina interna generale. A queste persone è rilasciato il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale.

² Le persone che hanno conseguito un titolo federale di perfezionamento in medicina generale o interna prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 possono continuare a usare il titolo federale di perfezionamento precedente oppure conseguire, su domanda, il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale, senza alcuna condizione.

³ I titoli federali di perfezionamento in farmacia d'officina o d'ospedale possono essere rilasciati solo dopo l'accREDITAMENTO dei cicli di perfezionamento corrispondenti.

⁴ Le persone che hanno conseguito un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d'officina o d'ospedale prima dell'istituzione dei titoli federali di perfezionamento corrispondenti possono utilizzare la designazione di farmacista specialista in farmacia d'officina o d'ospedale.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

¹⁴ [RU 2002 1189 1403, 2004 3869]

¹⁵ La modifica può essere consultata alla RU 2007 4055.

¹⁶ Abrogati dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

*Allegato 1*¹⁸
art. 2 cpv. 1 lett. a e b e art. 10)

Perfezionamento dei medici

1. Specializzazioni secondo l'articolo 5 della direttiva 93/16/CEE¹⁹ e relativa durata

| | |
|---|--------|
| Anestesiologia | 6 anni |
| chirurgia | 6 anni |
| ginecologia e ostetricia | 6 anni |
| medicina interna generalee | 5 anni |
| pediatria | 5 anni |
| neurochirurgia | 6 anni |
| neurologia | 6 anni |
| oftalmologia | 5 anni |
| chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore | 6 anni |
| otorinolaringoiatria | 5 anni |
| patologia | 6 anni |
| pneumologia | 6 anni |
| psichiatria e psicoterapia | 6 anni |
| urologia | 6 anni |
| allergologia e immunologia clinica | 6 anni |
| medicina del lavoro | 5 anni |
| dermatologia e venereologia | 5 anni |
| endocrinologia e diabetologia | 6 anni |
| gastroenterologia | 6 anni |
| ematologia | 6 anni |
| chirurgia del cuore e dei vasi toracici | 6 anni |
| cardiologia | 6 anni |
| chirurgia oro-maxillo-facciale | 6 anni |
| psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza | 6 anni |

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

¹⁹ Cfr. allegato 4 lett. A.

| | |
|---|--------|
| chirurgia pediatrica | 6 anni |
| farmacologia e tossicologia clinica | 6 anni |
| radiologia | 6 anni |
| medicina nucleare | 5 anni |
| radio oncologia / radioterapia | 6 anni |
| nefrologia | 6 anni |
| medicina fisica e riabilitazione | 5 anni |
| chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | 6 anni |
| prevenzione e salute pubblica | 5 anni |
| reumatologia | 6 anni |
| medicina tropicale e medicina di viaggio | 5 anni |
| malattie infettive | 6 anni |

2. Specializzazione e relativa durata secondo gli articoli 30–41 della direttiva 93/16/CEE²⁰ («Formazione specifica in medicina generale»)

| | |
|-----------------|--------|
| medico generico | 3 anni |
|-----------------|--------|

3. Altre specializzazioni e relativa durata

| | |
|------------------------|--------|
| angiologia | 6 anni |
| medicina intensiva | 6 anni |
| genetica medica | 5 anni |
| oncologia medica | 6 anni |
| medicina farmacologica | 5 anni |
| medicina legale | 5 anni |

²⁰ Cfr. allegato 4 lett. A.

Allegato 2
(art. 2 cpv. 1 lett. c e art. 10)

Perfezionamento dei dentisti

1. Specializzazioni e durata secondo l'articolo 4 della direttiva 78/686/CEE²¹

| | |
|-----------------|--------|
| ortodonzia | 4 anni |
| chirurgia orale | 3 anni |

2. Ulteriori specializzazioni e relativa durata

| | |
|---------------------------------|--------|
| parodontologia | 3 anni |
| medicina dentaria ricostruttiva | 3 anni |

²¹ Cfr. Allegato 4 lett. B.

Allegato 3
(art. 2 cpv. 1 lett. d e art. 10)

Perfezionamento dei chiropratici

Specializzazioni e durata in chiropratica secondo la direttiva 89/48/CEE²²

chiropratica specialistica

2 anni

²² Cfr. Allegato 4 lett. E.

*Allegato 3a*²³
(art. 2 cpv. 1 lett. e nonché art. 10)

Perfezionamento dei farmacisti

Specializzazioni e durata in farmacia

| | |
|---------------------|--------|
| farmacia d'officina | 2 anni |
| farmacia d'ospedale | 3 anni |

²³ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5419).

Allegato 4
(art. 4 e 12)

Riferimenti alle direttive CE citate negli articoli 4 e 12

A.

Art. 4 cpv. 1 lett. a Professione di medico

Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1), modificata da:

- decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1);
- direttiva 98/21/CE della Commissione, dell’8 aprile 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, pag. 15);
- direttiva 98/63/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24);
- direttiva 1999/46/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che modifica la direttiva 93/15/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 25);
- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1);
- 52002 XC 0316 (02): Comunicazione – Notifica di denominazioni di specializzazioni mediche (GU C 67 del 16.3.2002, pag. 26);
- 52002 XC 1128 (01): Notifica dei titoli di qualificazione in medicina specializzata (GU C 293 del 28.11.2002, pag. 2).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l’UFSP.

B.

Art. 4 cpv. 1 lett. b Professione di dentista

Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:

- atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91);
- atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160);
- direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19);
- direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);
- decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);
- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

C.

Art. 4 cpv. 1 lett. c Professione di farmacista

Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34) e direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività del settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 347), modificate da:

- direttiva 85/584/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 42);

- direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);
- decisione 95/1/CE Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);
- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

D.

Art. 4 lett. d Professione di veterinario

Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:

- atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 92);
- atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160);
- direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19);
- direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);
- decisione 95/1/CE Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);
- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

E.

Art. 4 lett. e Professione di chiropratico

Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 199 del 24.1.1989, pag. 16), modificata dalla:

- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

Allegato 5²⁴
(art. 15)

Emolumenti

Sono fissati gli emolumenti seguenti:

| | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Per il diploma federale e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO: | franchi |
| a. | rilascio, incluso quello della tessera | 500 |
| b. | uplicato | 150 |
| c. | facsimile | 500 |
| d. | attestato di diploma | 50 |
| e. | rilascio separato della tessera | 50 |
| 2. | Per il riconoscimento di diplomi esteri e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO: | |
| a. | procedura secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed, incluso il rilascio della tessera | 680 |
| b. | procedura secondo l'articolo 15 capoverso 4 LPMed | 680–790 |
| c. | uplicato | 150 |
| d. | facsimile | 500 |
| e. | rilascio separato della tessera | 50 |
| 3. | Per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO: | |
| a. | procedura secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPMed | 680 |
| b. | procedura secondo l'articolo 21 capoverso 4 LPMed | 680–790 |
| c. | uplicato | 150 |
| d. | facsimile | 500 |
| 4. | Per l'emissione di certificati di conformità alle direttive per i diplomi e i titoli di perfezionamento federali | 150 |
| 5. | Per l'emissione di certificati di equivalenza secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO: | 680–790 |
| 6. | Per le decisioni conformemente al combinato disposto degli articoli 28 e 47 capoverso 2 LPMed | 10 000–50 000 |

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 nov. 2008 sugli esami LPMed, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6007).